

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 15

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - LANCIONI - SATTA GIOVANNI - USAI - MAIELI

il 5 giugno 2019

Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è diretta a mettere a disposizione dei comuni costieri interessati dal periodico fenomeno dello spiaggiamento sul litorale di banchi di posidonia uno strumento alternativo allo smaltimento definitivo di tali biomasse e che permetta, la regolare fruizione delle spiagge durante il periodo estivo, senza far venir meno la funzione di contrasto all'erosione costiera esercitata da tali depositi per il resto dell'anno.

All'articolo 1:

- il comma 1 prevede che le amministrazioni comunali, in caso permanenza sulle spiagge di banchi di posidonia in quantità tali da costituire un oggettivo impedimento all'utilizzo turistico e balneare delle spiagge durante la stagione estiva, possano procedere alla raccolta e allo stoccaggio provvisorio di tale materiale in zone idonee dello stesso arenile o in altri siti idonei localizzati nel territorio comunale;
- il comma 3 dispone che al termine della stagione balneare il comune provveda al riposizionamento della posidonia sulla medesima spiaggia di prelievo o in altra spiaggia limitrofa o che, solo nell'ipotesi in cui tale riposizionamento non sia possibile, proceda al suo smaltimento in discarica;
- il comma 4 individua i mezzi meccanici utilizzabili per l'attività di raccolta e spostamento dei residui di posidonia;
- il comma 5 prevede la possibilità che la Regione conceda degli appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di gestione della posidonia.

L'articolo 2 prevede che la Regione promuova e incoraggi l'utilizzo dei residui di posidonia per la realizzazione di materia di compostaggio, anche attraverso la concessione di appositi contributi destinati agli operatori del settore per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti di compostaggio.

L'articolo 3 rinvia alla legge di bilancio la quantificazione e l'individuazione degli stanziamenti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 2.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Spostamento dei banchi di posidonia

1. I comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora il deposito di banchi di posidonia sul litorale impedisca la regolare fruizione delle spiagge durante il periodo estivo, possono procedere, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e statali, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune.

2. Lo spostamento è stagionale, con rimozione della posidonia in primavera o estate.

3. Il comune, al termine della stagione balneare, provvede al riposizionamento della posidonia nella spiaggia di provenienza o in altra spiaggia limitrofa, al fine di contrastare eventuali fenomeni di erosione o, qualora non fosse possibile tale opzione, al suo smaltimento in discarica.

4. Per lo svolgimento dell'attività di raccolta, spostamento e posizionamento è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici che non devono in alcun caso arrecare danno all'arenile; qualora le caratteristiche del litorale lo consentano, è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici aventi peso superiore alle 2,5 tonnellate. È vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

5. L'Amministrazione regionale può concedere degli appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 2

Utilizzo in agricoltura della posidonia

1. La Regione promuove e incoraggia

l'utilizzo dei residui di posidonia quale matrice compostabile da parte degli operatori del settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può concedere agli operatori appositi contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») da destinarsi alla realizzazione e all'adeguamento degli impianti di compostaggio.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente, determinati in euro 2.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, in termini di competenza e cassa, delle risorse di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto della missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177 e corrispondente incremento:

- a) relativamente all'articolo 1 per euro 1.000.000 delle risorse iscritte in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1;
- b) relativamente all'articolo 2 per euro 1.000.000 delle risorse iscritte in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 2.

2. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri previsti dalla presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente per tali finalità con legge di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

